



.8362 16

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 17091/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 8362

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Ud. 23/03/2016
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - PU
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17091-2010 proposto da:

COMUNE DI RUBANO in persona del Sindaco in carica,
 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI
 PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
 MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato LORIS TOSI giusta delega a margine;

- ricorrente -

2016

contro

1050

E SRL
 PARTE COSTITUITASI CON C/RIC. in persona del legale
 rappresentante pro tempore, nq di
 legale rappresentante della

elettivamente domiciliati in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentati e difesi dall'avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a margine;

- controricorrenti -

avverso il provvedimento n. 10/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata l'11/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato MARINI RENATO per delega dell'Avvocato MARINI GIUSEPPE che si riporta e chiede l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato SANTI che ha chiesto il rigetto e deposita una cartolina verde;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

La società S spa presentò al Comune di Rubano istanza di rimborso in relazione all'imposta ICI versata per gli anni dal 1993 al 1997, in riferimento ad un immobile per il quale aveva presentato domanda di accatastamento con conseguente attribuzione nel novembre 1999 di rendita catastale inferiore al valore contabile presa in considerazione per il calcolo dell'ICI per le annualità sopra indicate.

Il Comune di Rubano respinse l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente la quale impugnò il rifiuto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova.

La Commissione Tributaria Provinciale di Padova accolse il ricorso dichiarando dovuto il rimborso d'imposta con sentenza. Su appello del Comune di Rubano la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rubano con due motivi ed



l'Ing. _____ ha resistito con
controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Rubano
lamenta nullità del procedimento e della sentenza
per carenza di legittimazione attiva da parte
dell'Ing. _____ che ha proposto il ricorso

in appello in qualità di socio accomandatario,
amministratore e legale rappresentante della
società _____ ed in

qualità di liquidatore e legale rappresentante
della S. _____ (già spa) società cancellata dal
Registro delle Imprese nel gennaio 2007 a seguito
di scioglimento e liquidazione e poi estinta quindi
sprovvista di capacità giuridica.

Secondo il Comune infatti solo la S. _____ 1, non più
legittimata ad agire in quanto estinta e cancellata
dal Registro delle Imprese nel gennaio 2007, era
unico soggetto legittimato ad instaurare il
processo in quanto titolare dell'interesse ad
ottenere il rimborso della maggiore ICI versata.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di
Rubano lamenta violazione e falsa applicazione
dell'art.5 comma 3 Decreto Legisl. 30/12/1992 num.



504 ed art.74 legge 21 /11/2000 nr. 342
in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 cpc perché
il giudice di secondo grado ha erroneamente
ritenuto che la richiesta di rimborso dovesse
essere accolta in quanto la rendita catastale
attribuita a seguito di domanda di accatastamento
era inferiore al valore contabile senza considerare
che la rendita catastale fosse operante solo a
partire dal momento della sua attribuzione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ordine al primo motivo di ricorso sussiste la
legittimazione processuale di in
qualità di liquidatore e legale rappresentante di
S srl nonché in qualità di socio accomandatario,
amministratore e legale rappresentante della
società E essendo
quest'ultima società assegnataria del credito ICI
di S verso il Comune di Rubano.

In ordine al secondo motivo, sul punto si è
pronunciata questa Corte con svariate sentenze tra
le quali sez. 5, Sentenza n. 16701 del 27/07/2007
la quale ha stabilito la decorrenza retroattiva, ai
fini dell'adeguamento dell'imposta ICI, dal momento
della richiesta di attribuzione della rendita
catastale.



"Per determinare l'importo dovuto a titolo di ICI con riferimento ad un immobile posseduto da un'impresa e ricavato dal frazionamento di una più ampia unità immobiliare, il proprietario è tenuto ad applicare il criterio del valore contabile; tuttavia una volta attribuita la rendita catastale aggiornata, l'imposta dovuta in base a quest'ultima va adeguata, per i periodi antecedenti l'attribuzione, a partire dal momento di formulazione della domanda di attribuzione della rendita."

Successivamente Sez. 5, Sentenza n. 5933 del 11/03/2010:" In tema di ICI e con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili; pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile, mentre dal momento



in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. Il principio ritraibile dal terzo comma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita."

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso in ordine ad entrambi i motivi e compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma nella camera di
consiglio della V sezione civile il 23/3/2016

Il consigliere estensore

Marina Meloni

Il Presidente

Domenico Chindemi

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 APR 2016

Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO

